

STATUTO

“PROTEZIONE CIVILE PALIANO – ODV”

(redatto in data 29-03-2021)

Sostituisce il precedente Statuto del 17/06/2019

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita l'associazione di volontariato denominata
“PROTEZIONE CIVILE PALIANO - ODV”
qui di seguito detta “Associazione”.
2. L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Paliano in Contrada la Cona n. 6;
2. L'Associazione ha sede operativa e sociale nel Comune di PALIANO (FR) in Via F.lli Beguinot snc;
3. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purchè all'interno del medesimo Comune.
4. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.
2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- Protezione Civile ai sensi della legge 24 Febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

- Interventi di Protezione Civile;
 - Collaborazione con gli enti istituzionali e le forze dell'ordine e le altre associazioni di volontariato in caso di emergenze;
 - Opere di consulenza e supporto alle autorità esistenti, anche per lo sviluppo dei Piani di Protezione Civile;
 - Attività di telecomunicazioni finalizzate all'attività di Protezione Civile;
 - Interventi di antincendio boschivo;
 - Attività di ricerca di persone disperse e di trasporto di civili in caso di emergenze;
 - Formazione e gestione dei Volontari iscritti;
 - Iniziative divulgative e informative all'interno degli istituti scolastici, rivolte agli studenti;
 - Attività di divulgazione dei concetti di sicurezza, mitigazione del rischio e prevenzione;
 - Attività di assistenza e sostegno a persone indigenti o bisognose, in particolare mediante la distribuzione di beni di prima necessità;
 - Progettazione e pianificazione di esercitazioni di Protezione Civile per i Volontari e per la popolazione;
3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.
4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dall'Assemblea. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
3. Non saranno accettate domande di iscrizione da parte di persone fisiche che siano state espulse da questa e da altre associazioni di volontariato;
4. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci

l'Assemblea Generale, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in modo definitivo in occasione della prima riunione successiva.

5. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo dell'Associazione.
3. Gli associati hanno il diritto di partecipare alle assemblee con diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali in osservanza a quanto stabilito dai successivi Articoli 8 e 9.
4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea.
5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, secondo quanto deliberato dagli organi sociali e secondo i compiti ad essi consensualmente assegnati.
6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso e la restituzione dei dispositivi, dell'equipaggiamento, delle attrezzature e di ogni altro bene di proprietà dell'Associazione prese in carico dall'associato durante il periodo di iscrizione.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Espulsione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo potrà disporre, a scopo cautelativo, azioni sanzionatorie quali sospensioni ed eventuali azioni legali conformemente ai dettami di legge vigente. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di espulsione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro sessanta giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea degli Associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Segretario;
 - e) il Tesoriere.
2. tutte le cariche associative sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale;
3. il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea degli iscritti;
4. il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo;
5. il Vice-Presidente viene nominato dal Presidente;
6. il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo;
7. il Tesoriere viene nominato dal Presidente;
8. le candidature e le nomine alle cariche associative sono permesse ai soli soci maggiorenni che abbiano maturato almeno due anni di iscrizione ininterrotta alla data della candidatura e che risultino esenti da qualsiasi forma di azione sanzionatoria da almeno un anno.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.
2. Possono partecipare all'Assemblea tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purchè in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
3. Hanno diritto di voto e di intervenire all'Assemblea tutti gli associati maggiorenni, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, che abbiano almeno un anno di iscrizione continuativa nel libro degli associati ed esenti da qualsiasi forma di azione sanzionatoria da almeno un anno.
4. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati purché non membri del Consiglio Direttivo. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.
5. In particolare l'Assemblea ha il compito di:
 - a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
 - b) deliberare sulle convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti;
 - c) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
 - d) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
 - e) stabilire l'ammontare della quota associativa annuale;
 - f) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
 - g) determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - h) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - i) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
 - j) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di espulsione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
 - k) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

- l) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
 - m) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.
 - n) deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto;
6. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno e comunque entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un terzo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata mediante comunicazione scritta esposta presso la Sede e inviata ad ogni iscritto con mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito (a mano, raccomandata postale, tramite PEC, ecc.) almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve essere convocata nella Sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, oppure in modalità telematica nel qual caso la convocazione deve contenere l'indicazione della piattaforma elettronica sulla quale si terrà l'Assemblea, il link di collegamento con eventuali credenziali, il giorno e l'ora della stessa.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice-presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il presidente dell'Assemblea tra i presenti.

2. L'Assemblea nomina il Segretario dell'Assemblea.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

4. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, scelti fra gli associati; alla prima formazione di questa Associazione, comporranno detto Consiglio Direttivo i soci fondatori.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e nomina il Segretario.

5. Le suddette nomine ed ogni variazione inerente alla composizione del Consiglio Direttivo, risulteranno dai verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.
6. Nessun compenso di nessun genere è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per l'attività di amministrazione svolta a favore dell'Associazione, salvo il rimborso di spese eventualmente sostenute (Art.6).

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare la certezza dell'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso deve contenere il luogo, il giorno e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare. In caso di necessità la riunione può essere effettuata anche in modalità telematica nel qual caso la convocazione deve contenere anche l'indicazione della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione stessa e il link di collegamento con eventuali credenziali.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice-presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente con maggiore anzianità di iscrizione. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri (metà più uno). Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, il voto del Presidente ha valore doppio; le deliberazioni del Consiglio Direttivo dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. In caso di assenza di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, non sono ammesse deleghe.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a) eleggere, al proprio interno, il Presidente e nominare il Segretario;
 - b) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - c) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) qualora lo ritenga opportuno redige ed approva un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione;
 - e) indire adunanze, convegni, ecc.;
 - f) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - g) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
 - h) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'espulsione degli associati;
 - i) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
 - j) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione;

ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;

istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Il Presidente nomina il Vice-presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo e nomina il Tesoriere che può essere anche una persona esterna all'Associazione avuto riguardo alla sua competenza e che presterà la sua opera gratuitamente; le suddette nomine ed ogni variazione verranno notificate al Consiglio Direttivo e risulteranno dei verbali del Consiglio Direttivo stesso.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente in particolare:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti qualora esistenti.Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente del Consiglio.
5. Al Presidente, o ad altro associato da Lui delegato, compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio Direttivo stesso.
7. Il Presidente, in caso di necessità e per il miglior andamento dell'Associazione, può avvalersi di suoi diretti collaboratori che potranno essere scelti dallo stesso anche tra gli associati non appartenenti al Consiglio Direttivo. Questi ultimi, qualora se ne ravvisasse la necessità, su convocazione del Presidente, potranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo limitatamente agli argomenti per i quali sono stati coinvolti e con sole funzioni consultive.
8. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
 - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari;
 - d) la tenuta del protocollo della corrispondenza in entrata e in uscita;
3. Al Tesoriere spetta:
 - e) la tenuta e l'aggiornamento dei libri contabili in accordo con il Presidente;
 - f) collaborare con il Presidente per la redazione del Bilancio Consuntivo, del Bilancio Preventivo e dell'Inventario dei mezzi, delle attrezzature e di tutti i beni dell'Associazione;

Art. 17 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi del art. 30, comma 2 del D. Lgs n. 117/2017 (Codice del terzo settore).

Se l'Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente.

2. L'Organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
4. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 (Codice del terzo settore), la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 18 Libri sociali

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 19 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore), da:
 - a) quote associative;
 - b) erogazioni liberali di associati e terzi;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
 - g) rendite patrimoniali;
 - h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Presidente redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo con la collaborazione del Tesoriere che verrà/verranno sottoposto/i al Consiglio Direttivo e poi depositato/i presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati, per l'approvazione entro il 30 Aprile di ogni anno.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

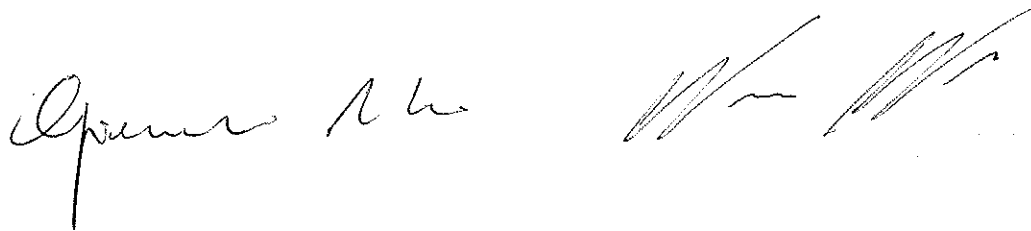
Art. 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 22 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

>>>>>fine documento<<<<<



REGISTRATO FROSINO, NE II 17 GIU. 2021
AL N. 1071 SERIE II
IMPORTO ESENTI

ADDETTO AL SERVIZIO
Rosa Calicchia